

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

TESTO CONSOLIDATO (in vigore dal 12 gennaio 2018)

Allegato B della Deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 19/12/2017 (BUR n. 6 del 12/01/2018).

**DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEL SETTORE
ZOOTECNICO**

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
**“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di
qualità” e successive modifiche ed integrazioni**

PARTE GENERALE

PREMESSA

La Legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il marchio collettivo “Qualità Verificata” (di seguito: QV) identifica le produzioni agricole ed agroalimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità e in conformità a specifici disciplinari di produzione approvati dalla Giunta regionale.

Il sistema di qualità è istituzionale e risponde ai requisiti previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari riconosciuti dagli Stati membri dell’Unione europea.

OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’applicazione dei disciplinari di produzione sono:

- Il miglioramento della qualità delle produzioni.
- La tutela dell’ambiente.
- Il benessere e la salute degli animali.
- Il miglioramento delle informazioni ai consumatori.

DESCRIZIONE

I disciplinari di produzione descrivono i requisiti che determinano le caratteristiche di qualità superiore del prodotto finale.

Includono, inoltre, alcuni obblighi in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza alimentare, identificazione e registrazione degli animali, benessere e salute degli animali previsti da norme dell’Unione europea, nazionali e regionali, o stabiliti dalla specifica normativa di settore.

L’applicazione dei disciplinari di produzione non pregiudica in nessun modo l’osservanza della legislazione dell’Unione europea o di altre norme cogenti nazionali o regionali.

Se non diversamente specificato, il relativo piano dei controlli non include la verifica dei requisiti obbligatori sopra elencati e previsti da norme cogenti.

La verifica di tali requisiti obbligatori non sostituisce in nessun modo il controllo ufficiale delle autorità competenti.

I disciplinari di produzione possono includere requisiti e specifiche che devono essere rispettati da parte di operatori della filiera che non possono chiedere la concessione del marchio QV (trasportatori, mangimifici, ecc.).

CAMPO DI APPLICAZIONE

I disciplinari di produzione si applicano, obbligatoriamente, in caso di partecipazione al sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

“Linee guida per la redazione dei disciplinari di produzione per i prodotti zootecnici afferenti al sistema di qualità nazionale zootecnia”, approvate con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 settembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10/11/2011).

REQUISITO DI ADESIONE

Ogni disciplinare di produzione deve essere applicato in tutte le strutture di stabulazione/produzione interessate dalla produzione zootecnica a cui si riferisce il disciplinare, presenti in ciascuna UTE/unità di produzione specificata nella domanda di ammissione nel sistema di controllo.

DEROGHE

Si possono concedere deroghe temporanee all’osservanza dei requisiti dei disciplinari di produzione solo in caso di eventi eccezionali. Tali deroghe devono essere richieste dagli operatori interessati ed essere debitamente motivate. Se la problematica coinvolge ampi territori la struttura regionale competente può

concedere deroghe di valenza territoriale.

ISTRUZIONI PER LA LETTURA

Tutti gli obblighi o requisiti descritti in ciascun disciplinare di produzione devono essere oggetto di controllo nell'ambito dell'attività di autocontrollo e delle verifiche ispettive degli organismi di controllo.

Gli obblighi sono evidenziati dalle seguenti forme verbali: “deve”, “devono”, “è obbligatorio” ecc. e dalle corrispondenti forme negative: “non deve”, “non devono”, “non può”, ecc.

PARTE SPECIALE

(seguono i disciplinari di produzione)